



# Il danno da “fermo tecnico” e la genesi del danno risarcibile nella giurisprudenza

Giampaolo Miotto

Avvocato

## SINTESI

### a) Il contrasto giurisprudenziale in materia di danno da “fermo tecnico” e la rilevanza pratica e giuridica di quest’ultimo

Quello da “fermo tecnico” appartiene alla categoria dei danni da “temporanea privazione del godimento di un bene” ed è integrato non già dalla perdita o diminuzione del suo “valore di scambio”, bensì dalla temporanea privazione del suo “valore d’uso”.

La modestia dei valori in gioco per il danno da “fermo tecnico” oggetto della singola controversia contrasta con l’importanza macroeconomica dei danni in questione e l’interesse che rivestono le questioni giuridiche ad esso sottese, che investono la nozione stessa di danno risarcibile.

I contrapposti orientamenti giurisprudenziali che si fronteggiano lo identificano uno come un danno *in re ipsa*, coincidente con la mera privazione del veicolo durante il tempo necessario per ripararlo, e l’altro come un danno-conseguenza, consistente nella frustrazione della necessità del proprietario di utilizzare il veicolo per soddisfare i propri bisogni di mobilità che questi subisce a causa della sua indisponibilità.

### b) La revisione della nozione di danno risarcibile avviata dalla giurisprudenza di legittimità deve necessariamente riguardare anche il danno da “fermo tecnico”

La Cassazione civile ha da tempo avviato un processo di revisione della nozione di danno risarcibile improntata al definitivo superamento del concetto di danno-evento o danno *in re ipsa*, consistente nella mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ed alla sua identifica-

zione nei danni-conseguenza, intesi quali concreti pregiudizi che a quella lesione conseguono.

Tale revisione ha investito molte fattispecie di danno, sia non patrimoniale che patrimoniale, e non può certo ignorare quella del danno da “fermo tecnico”, la cui identificazione quale danno-conseguenza implica una soluzione ben precisa delle questioni pratiche inerenti all’individuazione del concreto pregiudizio subito dal danneggiato ed alla sua prova.

### c) Il danno da “fermo tecnico” come danno-conseguenza e la sua prova

Ferma restando la improponibilità di un danno da “fermo tecnico” *in re ipsa*, comunque dissimulato, il pregiudizio subito dal proprietario del veicolo che, in questo caso, consegue alla sua temporanea indisponibilità consiste nella impossibilità di utilizzarlo per soddisfare i propri concreti bisogni di mobilità.

Un approfondito esame delle circostanze di fatto che normalmente connotano la fattispecie non consente di ritenere, con ragionevole probabilità, che tale impossibilità consegua necessariamente alla mera indisponibilità dell’autoveicolo, dando luogo ad una “massima di esperienza” al riguardo, per cui in proposito non pare potersi legittimamente ricorrere alla prova presuntiva, dovendosi invece esigere la prova che i concreti bisogni di mobilità del proprietario siano stati effettivamente frustrati dall’indisponibilità del veicolo (ovvero siano stati forzatamente sopperiti mediante il ricorso oneroso ad un veicolo sostitutivo).

Cassazione civile, sezione III, 9 marzo 2011, n. 5543

Pres. Petti – Est. D’Amico – G.G. c. Axa Assicurazioni S.p.a.

**Danni – Risarcimento – Veicoli - Fermo tecnico – Danno da impossibilità di utilizzare il mezzo meccanico – Prova concreta della sussistenza – Necessità – Contenuto**

*In tema di risarcimento danno da incidente stradale, il cd. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza a far ricorso a mezzi sostitutivi).*

**Cassazione civile, sezione II, 9 agosto 2011, n. 17135**

Pres. Triola – Est. San Giorgio – R.Z. c. D.D.

**Danni – Risarcimento – Veicoli – Fermo tecnico – Danno da impossibilità di utilizzare il mezzo meccanico – Prova concreta della sussistenza – Necessità – Contenuto**

*Il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perché, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi.*

**Cassazione civile, sezione III, 8 maggio 2012, n. 6907**

Pres. Spagna Musso – Est. D'Amico – S.P. c. Fondiaria S.p.a.

**Danni – Risarcimento – Veicoli – Fermo tecnico – Privazione temporanea del mezzo meccanico – Sufficienza – Contenuto – Spesa per taxa di circolazione e premio di assicurazione, nonché deprezzamento**

*In tema di danni conseguenti ad un sinistro stradale, il proprietario dell'autovettura coinvolta ha diritto al risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno da fermo tecnico a causa della impossibilità di utilizzare il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.*

## » SOMMARIO

1. Danno da fermo tecnico tra modestia della singola controversia ed importanza macroeconomica (e rilievo giuridico) del fenomeno – 2. Il contrasto giurisprudenziale in materia – 3. Gli argomenti della giurisprudenza – 4. Il dibattito sul danno risarcibile – 5. Il danno risarcibile in caso di lesione dei diritti reali e in tema di privazione del godimento di cose – 6. La giurisprudenza delle Corti superiori fra danno-evento e danno-conseguenza – 7. L'ipotesi del fermo tecnico come danno *in re ipsa* e la sua contraddittorietà rispetto alla tendenza giurisprudenziale in atto – 8. Il fermo tecnico come danno-conseguenza: l'identificazione del concreto pregiudizio subito dal danneggiato – 9. Fermo tecnico, spese di gestione e svalutazione commerciale del veicolo – 10. Il danno-conseguenza da fermo tecnico come mancato uso del veicolo da parte del danneggiato – 11. Danno-conseguenza da "fermo tecnico", massime d'esperienza e prova presuntiva

**Cassazione civile, sezione III, 9 marzo 2011, n. 5543**

### Il fatto

G.G. e G.D., rispettivamente proprietario e conducente di un autoveicolo Fiat Uno convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Bari, N.D., C.G. e la Axa Assicurazioni, rispettivamente proprietaria, conducente e garante per la responsabilità civile di altra autovettura, per sentirli condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del secondo, al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito di un incidente stradale verificatosi in quella città. Nelle more del giudizio la suddetta Compagnia di Assicurazioni provvedeva al versamento di somme a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti da G.G. e delle lesioni fisiche subite da G.D. Il Giudice di Pace di Bari dichiarava, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, la concorrente responsabilità di N.D. e C.G. nella produzione del sinistro. Dichiarava altresì congrue le somme già corrisposte dall'Axa Assicurazioni a G. e G.D. Questi ultimi proponevano appello. N.D. e C.G. chiedevano il rigetto del gravame. L'Axa Assicurazioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per la valutazione equitativa operata dal Giudice di Pace, chiedeva, in via subordinata, il rigetto del medesimo gravame perché infondato. Il Tribunale di Bari rigettava l'appello e confermava la sentenza impugnata. Proponevano ricorso per cassazione G.G. e G. D. con tre motivi. Resisteva con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a.

### La motivazione

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché erroneità,

mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5". Lamentano in particolare i ricorrenti che il Tribunale non ha riconosciuto loro il fermo tecnico si deve osservare che in tema di risarcimento danni da incidente stradale, il c.d. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "*in re ipsa*", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi) (Cass., 19.11.1999, n. 12820). Tale prova in questo processo non risulta essere stata fornita da parte attrice. Nè quest'ultima ha comunque dedotto la durata del fermo tecnico. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

**Cassazione civile, sezione II, 9 agosto 2011, n. 17135**

### Il fatto

Con atto di citazione (che si assumeva) ritualmente notificato Z.R. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Cividale del Friuli, avverso il decreto ingiuntivo n. 153/2001, emesso il 24.10.2001, con il quale il mede-

simo Giudice gli ingiungeva di corrispondere la somma di L. 1.738.800, in favore di D. D., a pagamento dei lavori eseguiti sul veicolo di sua proprietà e riportati nella fattura n. (omissis). L'opponente contestava l'ammontare del corrispettivo richiesto; aggiungeva, inoltre, che per l'esecuzione del lavoro e la restituzione della vettura era stato concordato il termine di giorni tre, mentre il mezzo era stato consegnato solo dopo quarantacinque giorni ed in condizioni inidonee alla circolazione per cui si erano resi necessari altri interventi riparatori. Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto e svolgeva riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni, ammontanti a L. 5.000.000, non avendo egli potuto svolgere la propria attività di tassista durante il periodo delle riparazioni. Instauratosi il contraddittorio, costituitosi l'opposto, il quale eccepeva la tardività della denuncia dei vizi per cattiva esecuzione dei lavori, il Giudice di Pace adito, condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di Euro 665,19, oltre ad interessi dal 29.3.1999 e alle spese di lite. In virtù di rituale appello interposto da Z.R., con il quale si doleva che il giudice di prime cure non aveva disposto alcuna istruttoria, basandosi esclusivamente sulla fattura emessa dalla controparte, omettendo qualunque pronunciamento sulla spiegata riconvenzionale, il Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli, nella resistenza dell'appellato, respingeva il gravame.

Aggiungeva che anche in ordine alla riconvenzionale spiegata, sulla quale il giudice di prime cure nulla aveva pronunciato, l'appellante non aveva provato alcunchè, nè l'indebito trattenimento del veicolo nè l'entità, per cui nessuna somma era dovuta al Z. a titolo di risarcimento danni.

Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Udine – Sezione distaccata di Cividale del Friuli ha proposto ricorso per cassazione Z.R., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso il D. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

### La motivazione

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per fermo tecnico, assumendo sussistere ipotesi di danno *in re ipsa*.

La censura non è fondata. È da considerare che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il c.d. danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente *in re ipsa*, per il solo fatto che un veicolo sia stato inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo. Come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. La prova deve concernere sia il dato della inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui esso è stato illegittimamente sottratto alla disponibilità del proprietario, sia il dato della necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno, perchè, ad esempio, non abbia potuto svolgere una determinata attività lavorativa ovvero abbia dovuto fare ricorso a mezzi sostitutivi (v. Cass., 19.11.1999, n. 12820). L'esistenza di dette circostanze non appare neppure dedotta nel ricorso se non quanto all'attività lavorativa del ricorrente. Del resto per costante indirizzo di questa Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il previsto vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando sussiste insanabile contrasto tra le argomentazioni comples-

sivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. *ex plurimis*: Cass., 22.5.2001 n. 6975; Cass., 16.11.2000 n. 14858; Cass., Sez. Un., 27.12.1997 n. 13045). Orbene, nella fattispecie in esame il giudice del gravame, nel pervenire sul punto in esame alle sue conclusioni, ha dato un giudizio scaturito da una corretta valutazione di dati fattuali emergenti dalle risultanze istruttorie ed ha supportato dette conclusioni con una motivazione adeguata, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico, sicchè le sue statuizioni non sono suscettibili di alcuna censura in questa sede di legittimità. In particolare la sentenza impugnata ha fatto, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, puntuale applicazione di ineccepibili principi giuridici laddove ha ritenuto l'insussistenza di prova circa un "indebito trattenimento dell'autovettura per tempo assolutamente sproporzionato ai lavori eseguiti" (pag. 8 della decisione). Rigettato il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altro giudice del Tribunale di Udine – che si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati – per provvedere anche per le spese di questo grado del giudizio.

### P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo motivo; cassa con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Udine, anche sulle spese del giudizio di cassazione.

## Cassazione civile, sezione III, 8 maggio 2012, n. 6907

### Il fatto

P.S. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Napoli R.L. e la s.p.a. Fondiaria-Sai chiedendo il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale cagionato dall'autovettura del convenuto. Instauratosi il contraddittorio, quest'ultimo rimaneva contumace mentre si costituiva la compagnia assicuratrice. Il Giudice di Pace di Napoli accoglieva la domanda dichiarando l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà del R. e condannava la Fondiaria-Sai al risarcimento dei danni. Avverso la relativa sentenza proponeva appello dinanzi al Tribunale di Napoli il P. chiedendone la parziale riforma. Il Tribunale respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Propone ricorso per cassazione P.S. con tre motivi. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

### La motivazione

Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Il ricorrente critica l'impugnata sentenza perchè non ha risarcito il cosiddetto danno da "fermo tecnico". La critica è fondata. Con riferimento infatti a tale danno subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass., 9.11.2006, n. 23916; Cass., 27.1.2010, n. 1688, in motivazione). La sentenza, che non si è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Nel caso in esame il Tribunale ha quindi errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto sfnita di prova. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione degli artt. 1223, 1224, 1282, 2043 e 2056 c.c., in relazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Parte ricorrente critica l'impugnata sentenza nel punto in cui ha confermato la decisione del Giudice di Pace di Napoli sostenendo che la liquidazione all'attualità del danno preclude la liquidazione degli interessi dal giorno dell'incidente ed ha affermato che tali interessi debbono essere liquidati dal giorno del deposito della sentenza. In tema di risarcimento danni, trattandosi di debito di valore, prosegue parte ricorrente, gli interessi debbono essere liquidati dal giorno dell'incidente, come la

rivalutazione monetaria. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti l'orientamento di questa Corte (Cass., 10.3.2000, n. 2796, Cass., 12.1.1999, n. 256), riportandosi alla decisione delle S.U. (17.2.1995, n. 1712), ritiene che gli interessi c.d. compensativi sui debiti di valore devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c. (tra cui il potere equitativo ex art. 1226). Ritenuto che gli interessi in questione adempiono solo alla funzione di tecnica liquidatoria del danno da ritardo, detto danno in luogo degli interessi legali può essere liquidato anche equitativamente dal giudice o con la liquidazione equitativa di detti interessi; il giudice può anche effettuare una liquidazione equitativa globale, in un'unica somma, comprendente sia la prestazione c.d. principale, che la rivalutazione monetaria e gli interessi, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226 c.c. (richiamato dall'art. 2056), proprio per la natura unitaria dell'obbligazione di valore, senza necessità di specificare i singoli elementi della liquidazione (Cass., 13.3.1995, n. 2910). Nel caso in esame la liquidazione equitativa deve essere considerata comprensiva anche degli interessi. Con il terzo motivo si denuncia "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. della tariffa professionale del 2.6.2004 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Sostiene parte ricorrente che il Tribunale di Napoli, confermando la

liquidazione delle spese e competenze effettuate dal Giudice di Pace non ha tenuto conto degli esborsi sostenuti dal precedente procuratore e della sua attività professionale.

Il Tribunale di Napoli, prosegue parte ricorrente, non avrebbe dovuto confermare gli importi stabiliti dal Giudice di Pace ma avrebbe dovuto liquidare gli importi esposti in notula con analitica specificazione delle singole partite, con riferimento alle prestazioni effettuate nel corso del giudizio dal precedente procuratore. Il motivo deve essere accolto. Infatti in tema di spese giudiziali, allo scopo di consentire, attraverso il controllo di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione agli atti ed alle tariffe, il giudice di merito, in presenza di una specifica nota relativa alle spese, ai diritti di procuratore e agli onorari di avvocato, ove non liquidi gli stessi in conformità della nota, è tenuto ad indicare sia le voci per le quali non li ritiene dovuti, ovvero li ritiene dovuti in misura minore, sia gli esborsi che considera ingiustificati od eccessivi (Cass., 21.7.2001, n. 9947). Nel caso in esame il Tribunale di Napoli non ha adeguatamente motivato in merito alla riduzione delle voci inerenti alle spese, ai diritti ed all'onorario effettuata dal Giudice di Pace. In conclusione devono essere accolti il primo ed il terzo motivo, rigettato il secondo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio al Tribunale di Napoli in diversa persona anche per quanto riguarda le spese del giudizio di cassazione.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

### 1. Danno da fermo tecnico tra modestia della singola controversia ed importanza macroeconomica (e rilievo giuridico) del fenomeno

Quella del danno da "fermo tecnico" è una questione segnata da un destino singolare.

Si tratta, infatti, di una "voce di danno" che, normalmente, ha un peso assai modesto nell'economia delle singole controversie giudiziali, sì che nelle decisioni viene per solito liquidata con poche righe di motivazione, regola questa alla quale non si sottraggono nemmeno le sentenze della Cassazione annotate, che in ciò si uniformano a tutti i laconici precedenti della Corte in materia.

*De minimis non curat praetor*, si potrebbe dire.

Eppure gli interessi complessivamente coinvolti dalla questione, se considerati nella loro grandezza macroeconomica, sono tutt'altro che trascurabili nell'ambito dei costi dei sinistri stradali inerenti ai "danni a cose". Il rilievo economico complessivo di questo genere di danni è dimostrato, ad esempio, dal diffondersi dell'attività imprenditoriale di noleggio di veicoli sostitutivi su larga scala e dal parallelo fenomeno della cessione sistematica dei relativi crediti risarcitori, di cui si sono occupate tanto la giurisprudenza<sup>(1)</sup> che la dottrina<sup>(2)</sup>.

Non minore è l'interesse che la problematica riveste sotto il profilo giuridico, posto che, come si vedrà, finisce per investire la nozione stessa di danno risarcibile.

Nello specifico si tratta della categoria di danno patrimoniale da

"mancato godimento" di un bene e, più precisamente, del pregiudizio che consiste nell'impossibilità di utilizzare un autoveicolo durante il periodo di tempo necessario per riparare i danni materiali ad esso causati da un sinistro stradale.

Il "fermo tecnico", dunque, appartiene ad un più ampio *genus* di pregiudizi risentiti dal danneggiato quando questi "è temporaneamente privato del godimento di un bene"<sup>(3)</sup>.

Il problema giuridico da risolvere è se il danno risarcibile, in tali fattispecie, si identifichi nella mera perdita del godimento del bene ovvero consista nelle eventuali conseguenze pregiudizievoli di tale privazione, e quindi nell'impossibilità di utilizzarlo per sopperire ai concreti bisogni del proprietario durante il tempo in cui questa si verifica, frustrandone quindi la soddisfazione.

### 2. Il contrasto giurisprudenziale in materia

Com'è noto questo interrogativo, con riguardo al danno da fermo tecnico, ha trovato sinora risposte contraddittorie da parte della giurisprudenza, alimentando una disputa che appare ben lungi dall'essere risolta, come dimostrano in modo emblematico proprio le decisioni in commento, intervenute nel breve volgere di pochi mesi, a riprova dell'interesse che la questione riveste nella pratica forense.

Prima del 2011 l'orientamento che configura quello da "fermo tecnico" come un "danno *in re ipsa*" era maggioritario nella giurisprudenza della Cassazione<sup>(4)</sup>, al punto di apparire "consolida-

<sup>(1)</sup> Per la validità di tal genere di cessione di credito, in relazione al suo specifico oggetto: Cass., sez. III, 10.1.2012, n. 52, in *Resp. Civ. e prev.*, 2012, 1217, con nota di Argine; Giudice di pace Torino, 11.1.2010, n. 281, in *Dir. economia assicur.* 2010, 3, 821; Giudice di pace Milano, sez. I, 3.6.2009, n. 14587, in *Guida al diritto*, 2009, 39, 66; Giudice di pace Palermo, 22.5.2009, Sciacca e altro c. Avv. Barrale c. Soc. Sara assicur. e altro c. Avv. Gennaro, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2009, 12, 1018; Giudice di pace Castelnuovo di P., 10.2.2009, n. 111, in *Il civilista*, 2009, 6, 35. In senso contrario, si vedano: Giudice di pace Oderzo, 12.5.2009, n. 44, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2009, 9, 741; Giudice di pace Parma, 21.3.2008, n. 51018, in *Il civilista*, 2009, 6, 36; Giudice di pace Pescara, 21.6.2007, n. 857, R. c. Soc. F. e altro,

in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2008, 9, 763; Giudice di pace Trento, 22.3.2006, n. 289, *Il civilista*, 2009, 6, 36.

<sup>(2)</sup> STEFANO ARGINE, *Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva: profili interpretativi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 2462, 12.

<sup>(3)</sup> MASSIMO BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 1994, V, 118.

<sup>(4)</sup> Cass., Sez. III, 27.1.2010, n. 1688, in *Dir.&Giustizia*, 2010; Cass., Sez. III, 21.10.2008, n. 2558, in *Guida dir.*, 2008, 49, 68; Cass., Sez. III, 7.9.2007, 18883; Cass., Sez. III, 9.11.2006, n. 23916, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, 6, 1471; Cass., Sez. III, 13.7.2004, n. 12908, in *Giust. civ. mass.*, 2004, 7-8; Cass., Sez. III, 14.12.2002, n. 17963, in *Giust. civ. mass.*, 2002, 2202; Cass., Sez. III, 3.4.1987, n. 3234, in *Giust. civ. mass.*, 1987, 4; Cass., Sez. III, 28.8.1978, n. 4009, in *Arch. Giur. circolaz.*, 1979, 163.

to” nell’ultimo decennio, e trovava largo seguito anche nella giurisprudenza di merito<sup>(5)</sup>.

Per converso, la tesi contraria, che riteneva indispensabile la prova del concreto pregiudizio subito dal proprietario del veicolo danneggiato, pur minoritaria nella giurisprudenza di legittimità<sup>(6)</sup>, aveva ancora ampia diffusione in quella di merito<sup>(7)</sup>.

A riaccendere il dibattito sono state le prime due decisioni della Cassazione che si commentano, intervenute a poche settimane di distanza l’una dall’altra, per riaffermare il principio secondo il quale il danno in esame “non può considerarsi *in re ipsa*”, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita di esplicita prova che attiene tanto al profilo dell’inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, quanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno”.

In altre parole: il danno non consiste nell’indisponibilità del veicolo, ma nelle (eventuali) conseguenze pregiudizievoli che possono conseguire ad essa, vale a dire nella forzata rinuncia alla sua concreta utilizzazione per soddisfare un qualche bisogno del danneggiato (ovvero nel costo sostenuto per procurarsi un veicolo sostitutivo che a quel bisogno abbia sopperito).

Tuttavia chi si fosse illuso che il revirement della Cassazione fosse destinato a segnare una stabile modifica dell’orientamento del Giudice di legittimità ha dovuto ben presto ricredersi.

A meno di un anno di distanza dall’ultima delle decisioni annotate, la terza sezione è repentinamente ritornata sui suoi passi, ribadendo che del medesimo danno “è possibile la liquidazione equitativa ... anche in assenza di prova specifica”, poiché questo consisterebbe, invece, proprio nell’“impossibilità per il proprietario di fruire del proprio mezzo per un certo periodo di tempo”, e ciò, si badi, “anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”, in quanto durante il medesimo periodo di tempo “l’autoveicolo è ... fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.

Di fronte ad un così radicale contrasto il minimo che si può fare è evidenziare l’opportunità che la questione dibattuta venga rimessa alle Sezioni Unite.

Ed una più approfondita riflessione in materia sarebbe, invero, opportuna proprio perché, come già si è rilevato, da un lato il problema in esame coinvolge interessi economici complessivamente molto più rilevanti di quel che può apparire dalla singola controversia<sup>(8)</sup> e dall’altro è intimamente connesso alla nozione

stessa di danno risarcibile sulla quale la stessa Corte di Cassazione ha da tempo avviato una estesa rimeditazione.

### 3. Gli argomenti della giurisprudenza

Chi intendesse trovar traccia di una riflessione appropriata sul tema in esame nelle decisioni che si sono occupate del danno da “fermo tecnico” peraltro rimarrebbe deluso.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, non è mai andata al di là dello stringato contenuto che può essere condensato in una massima o poco più.

L’unico spunto di un certo interesse per l’interprete potrebbe essere forse il pendolarismo delle decisioni più “liberali” della Cassazione tra la netta affermazione di un danno propriamente *in re ipsa*, e cioè consistente nella mera deprivatione del bene “a prescindere” dall’“uso effettivo” che se ne sarebbe dovuto fare<sup>(9)</sup>, da risarcirsi equitativamente in relazione a tale pregiudizio (salvo che questo non debba reputarsi “irrisorio” per l’“esiguità delle riparazioni” e, dunque, del periodo di tempo a tal fine necessario<sup>(10)</sup>), e la costruzione di una presunzione semplice di sussistenza di un “pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua entità”, ma comunque consistente nelle “spese” sostenute “per muoversi con altri mezzi” e nei “costi dell’autovettura”<sup>(11)</sup>, identificati nell’imposta di possesso, nel premio assicurativo e nel deprezzamento del veicolo<sup>(12)</sup>.

La sottile distinzione fra queste due posizioni potrebbe apparire questione di lana caprina, ma, in realtà, non lo è.

Laddove, infatti, si afferma l’esistenza di un danno *in re ipsa*, si identifica il pregiudizio con la violazione dell’interesse del danneggiato, esonerandolo dalla prova non già solo del *quantum*, ma soprattutto dell’*an debeat*, mentre quando si individua il medesimo pregiudizio nei costi di un bene sostitutivo di quello (temporaneamente) indisponibile ovvero nelle spese di gestione di quest’ultimo o nel suo deprezzamento, si afferma che il danno, invece, consiste in una conseguenza di quella violazione, ritenendone pur sempre necessaria la prova, ma sufficiente a tal fine anche una presunzione semplice (come risulta chiaro quando si sostiene che tale “pregiudizio economico” dev’esser ritenuto “certo nella sua esistenza”, evidentemente in virtù di un ragionamento presuntivo riferito all’*id quod plerumque accidit*).

Ed è quest’ultima, in realtà, la stessa tesi cui, sotto il profilo dogmatico, fanno riferimento le decisioni di contrario segno, laddove sostengono che “come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato” e che tale prova deve aver ad oggetto non già solo l’“inutilizzabilità del veicolo”, ma anche la

<sup>(5)</sup> Trib. Roma, 4.1.2012, n. 154, in *Guida dir.*, 2012, 12, 72; Trib. Roma, 18.10.2010, n. 20552, in *Guida dir.*, 2011, 3, 62; Trib. Bari, 20.9.2010, n. 2842, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2010; Appello Roma, 30.3.2010, n. 1316, in *Guida dir.*, 2010, 24, 78; Trib. Milano, 10.4.2008, n. 5027, in *Giustizia a Milano*, 2008, 6, 46; Giudice di Pace di Milano, 27.3.2008, n. 8046, in *Guida dir.*, 42, 86; Trib. Camerino, 19.12.2007, in *Arch. giur. circolaz.*, 2008, 4, 342; Trib. Bologna, 9.10.2007, n. 2554, in *Il merito*, 2008, 6, 39;

<sup>(6)</sup> Cass., Sez. III, 19.11.1999, n. 12820, in *Giust. civ. mass.*, 1999, 2295; Cass., Sez. III, 7.2.1996, n. 970, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 1309, con nota di Triola.

<sup>(7)</sup> Trib. Roma, 10.9.2010, n. 18150, in *Guida dir.*, 2010, 43, 81; Giudice di Pace di Torino, 11.2.2008, in *Giur. Merito*, 2008, 10, 2546; Trib. Milano, 30.11.2005, in *Giustizia a Milano*, 2005, 12, 85; Trib. Catania, 4.10.2005, n. 3429, in *Riv. giur. circolazione*, 2006, 1; Giudice di Pace di Frosinone, 31.3.2004, in *Giur. di Merito*, 2005, 1, 72; Giudice di Pace di Santhià, 23.3.2002, in *Gius.*, 2002, 1303 Trib. Brescia 30.11.2001, in *Gius.*, 2002, 7, 758; per Trib. Roma, 27.3.2007, n. 46641, in *Il merito*, 2007, 5, 38 il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via presuntiva, ma solo allorché il

danneggiato abbia adempiuto all’ “onere di fornire elementi in base ai quali eventualmente parametrare ed orientare una liquidazione equitativa”.

<sup>(9)</sup> Si pensi solo al fatto che, immancabilmente, ogni incidente stradale provoca danni ai veicoli coinvolti, con la conseguente necessità della loro riparazione e l’insorgenza di una pretesa risarcitoria per il correlato da “fermo tecnico”, per cui l’ammontare complessivo dei relativi risarcimenti ha un impatto di estrema rilevanza sul costo complessivo dei sinistri auto e, dunque, direttamente sulla quantificazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria dei rischi derivanti dalla circolazione stradale (che è influenzata da quel costo) e sulla spesa che, a tale riguardo, la quasi totalità dei consociati deve annualmente sopportare per assicurare i propri veicoli.

<sup>(10)</sup> Si veda, ad esempio, Cass., n. 12908/2004 citata.

<sup>(11)</sup> A quest’ultimo riguardo si vedano sempre Cass., n. 12908/2004 citata, ma anche Cass., n. 25558/2008 citata.

<sup>(12)</sup> Cass., n. 25558/2008 citata.

<sup>(13)</sup> Così, ad esempio, oltre a Cass., n. 6907/2012 in commento, ed anche Cass., n. 1688/2010 citata.

“necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno”<sup>(13)</sup>.

Anche in questo caso, ed in modo ancor più esplicito, il pregiudizio in questione non viene identificato con la lesione dell'interesse del danneggiato (ovvero con la privazione temporanea della disponibilità del bene), ma con un fatto diverso ed ulteriore (oltre che solo eventuale) dall'anzidetta lesione, sì da dover essere provato.

Solo che, a tal fine, evidentemente, non si ritiene percorribile la via di una presunzione derivata da una massima di esperienza, richiedendosi invece una diversa prova del fatto che integra il danno risarcibile (quale il ricorso oneroso ad un mezzo sostitutivo ovvero l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa)<sup>(14)</sup>.

Si noti, peraltro, come tali fatti siano del tutto diversi da quelli (costi di gestione e svalutazione commerciale del veicolo) nei quali l'orientamento contrapposto individua il concreto pregiudizio sofferto dal danneggiato.

#### 4. Il dibattito sul danno risarcibile

Le diverse sfumature argomentative ora evidenziate, in realtà, evocano una problematica ben più radicale ovvero quella rappresentata dalla nozione stessa di danno in senso giuridico ovvero di danno risarcibile.

Per quanto sia opinione condivisa quella per cui “il danno risarcibile può essere definito come conseguenza pregiudizievole della lesione arrecata ad un interesse giuridicamente rilevante”, con la precisazione per cui la *species* del danno patrimoniale si contraddistingue per esser suscettibile “di misurazione economica in termini oggettivi”<sup>(15)</sup>, tutt'altro che unanime è la dottrina al riguardo del preciso contenuto della “lesione” in parola.

Poiché l'art. 2043 c.c. non detta alcuna definizione del “danno ingiusto”, che si limita ad enunciare quale presupposto della responsabilità per fatto illecito, in proposito, e da tempo, si confrontano diverse teorie.

Senza alcuna pretesa di riprodurre i termini del vivace dibattito che tuttora anima la dottrina al riguardo<sup>(16)</sup>, è sufficiente far riferimento alla più tradizione “Differenztheorie”<sup>(17)</sup>, che definisce il danno come un concetto di relazione fra la situazione patrimoniale del danneggiato prima e dopo l'illecito subito, individuandolo per l'appunto nella differenza negativa evidenziata da tale raffronto, e quella che lo qualifica invece come un concetto “normativo”, per cui sarebbe danno risarcibile solamente quello che è riconosciuto dall'ordinamento come tale.

Quest'ultima teoria, a sua volta, è declinata in varie sfumature, a partire da quella che identifica il danno risarcibile in ogni violazione del diritto: sarebbe la violazione di un interesse soggettivo

giuridicamente protetto, di per sé sola, a produrre un danno risarcibile, dal che deriva la nozione di danno *in re ipsa*.

Per altri, invece, tale violazione rappresenterebbe solo uno dei presupposti necessari a tal fine, essendo altresì indispensabile che l'illecito “oltre a violare la norma protettiva dell'interesse, abbia in concreto prodotto un pregiudizio, cioè una diminuzione patrimoniale ... nella sfera del titolare dell'interesse giuridicamente tutelato”, poiché, in caso contrario, il risarcimento che gli fosse attribuito potrebbe determinare “un arricchimento del titolare della posizione giuridica tutelata”<sup>(18)</sup>.

Volendo usare termini diversi, per questo orientamento “la prova del fatto illecito non è la prova automatica del danno”<sup>(19)</sup>, a tal fine essendo necessaria altresì la dimostrazione dell'esistenza di una diminuzione patrimoniale.

La sostanziale differenza di queste due diverse accezioni della teoria normativa del danno è ben rappresentata dal caso di scuola dell’“ingresso abusivo nel fondo altrui” che, secondo i fautori del danno *in re ipsa*, produrrebbe «sempre una “dannosa violazione della norma protettiva dell'interesse del proprietario”, per cui in ogni caso risulterebbe pregiudicato l'interesse del proprietario a conservare il bene per il proprio uso esclusivo senza subire invasioni», mentre per chi respinge questa impostazione i dubbi sulla possibilità di qualificare “in ogni caso come dannosa” tale invasione derivano dal fatto per cui “il danno è in primo luogo concetto materiale-naturalistico e richiede un accertamento in concreto”<sup>(20)</sup>, sicché dovrebbe sempre identificarsi in una *deminutio* concreta, ancor prima che in un pregiudizio in senso giuridico<sup>(21)</sup>.

Per determinare l'esatto contenuto di tale diminuzione, peraltro, è opportuno anzitutto rammentare come “in una concezione moderna il patrimonio, ai fini della tutela aquiliana, appare come insieme di beni o utilità”<sup>(22)</sup>, sicché la tradizionale concezione “statica” del patrimonio, in quanto complesso di beni, è stata da tempo superata, per far luogo ad una nozione “dinamica”, secondo la quale esso si compone non già solo di beni, ma altresì di utilità economicamente valutabili, incluse quelle che i singoli beni posseduti possono procurare<sup>(23)</sup>.

Così, nel nostro caso, l'autoveicolo costituisce un cespite patrimoniale distinto dall'utilità che il suo proprietario può ritrarne, al fine di soddisfare quei bisogni che implicano la necessità di una mobilità sul territorio (per ragioni di lavoro, per esigenze domestiche, per finalità di svago...), ragion per cui è possibile ipotizzare che al risarcimento del deterioramento materiale che quel bene ha subito in conseguenza di un incidente stradale possa aggiungersi quello del diverso pregiudizio consistito nella temporanea privazione dell'utilità che quel bene avrebbe potuto procurare (durante il periodo di tempo necessario per la sua riparazione).

<sup>(13)</sup> Così Cass., n. 12820/1999 citata.

<sup>(14)</sup> Così Cass., n. 17135/2011 in commento, Cass., n. 5543/2011 in commento, nonché Cass., n. 12820/1999 citata e Cass., n. 970/1996 citata.

<sup>(15)</sup> POLETTI, *Il danno risarcibile*, in *Diritto civile*, diretto da Nicolò Lipari e Pietro Rescigno, Milano, 2009, IV, III, 351.

<sup>(16)</sup> Per una rassegna in proposito si vedano: PATTI, *Danno patrimoniale*, in *Digesto civ.*, Torino, V, 1998, 94 e segg.; POLETTI, *op. cit.*, 351 e seguenti.

<sup>(17)</sup> Si tratta di una ideazione della dottrina tedesca: MOMMSEN, *Zur Lehre von dem Interesse*, Braunschweig, 1855, 3 e segg.. Per la dottrina italiana in proposito si veda, ad esempio: DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987, 193 e segg..

<sup>(18)</sup> PATTI, *op. cit.*, 97.

<sup>(19)</sup> DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1964, 299.

<sup>(20)</sup> PATTI, *op. cit.*, 96.

<sup>(21)</sup> Si noti che il medesimo “caso di scuola” è ripreso da DE CUPIS, *opera citata*, 299) negli stessi termini, per negare che il danno, in questo caso, possa reputarsi *in re ipsa*: “non basta che Tizio sia penetrato abusivamente nel mio fondo, affinché sia responsabile; occorre in più che sia stato prodotto un pregiudizio, il quale viceversa, nella fattispecie concreta, può anche far difetto; può darsi, infatti, che l'ingresso di Tizio nel mio fondo sia stato del tutto innocuo”.

<sup>(22)</sup> SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, 45.

<sup>(23)</sup> Sicché “la patrimonialità del danno non implica quindi necessariamente ... esborso monetario da parte della vittima; essendo sufficiente la perdita, o la mancata acquisizione, di utilità o valori ... suscettibili di commisurazione in denaro” (SALVI, *op. cit.*, 46); si veda anche: POLETTI, *op. cit.*, 380.

In quest'ultimo caso si tratta di "perdite di utilità insuscettibili di scambio... e aventi unicamente un valore di uso per il danneggiato", come appunto il danno da "c.d. fermo macchina (o da fermo tecnico)"<sup>(24)</sup>.

In secondo luogo dev'essere sottolineato come, nel caso in cui si identifichi il danno risarcibile in una diminuzione patrimoniale consequenziale alla violazione di un diritto, si pone il delicato problema di definire il contenuto di tale diminuzione quando questa vada ad investire non già un bene materiale, ma un'*utilitas*.

È tale la mera perdita della "possibilità" di utilizzare un bene materiale per soddisfare i propri ipotetici bisogni oppure a tal fine è necessario che il danneggiato sia stato privato della concreta possibilità di appagare un proprio specifico bisogno, sì che questo sia rimasto insoddisfatto (o che, in alternativa, a tal fine egli abbia dovuto far ricorso ad un bene sostitutivo, con relativo esborso)?

##### 5. Il danno risarcibile in caso di lesione dei diritti reali e in tema di privazione del godimento di cose

In realtà, il dibattito che si è qui cercato di sintetizzare non pare aver mai trovato una disanima approfondita ed una meditata soluzione in giurisprudenza.

Il panorama giurisprudenziale in materia è assai vario, controverso e contraddistinto per lo più da un approccio pragmatico, scevro da preoccupazioni di sistemazione dogmatica delle soluzioni prospettate.

La materia in cui la giurisprudenza è solita far più largo ricorso alla figura del danno *in re ipsa* è certamente quella della violazione dei diritti reali, e soprattutto del diritto di proprietà.

In proposito indubbiamente rivestono un ruolo importante da un lato la peculiare natura del diritto di proprietà (ovvero del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo"<sup>(25)</sup>) e dall'altro la circostanza che, di norma, i fatti controversi non riguardano l'estemporanea intrusione di un estraneo nell'altrui proprietà, come nell'anzidetto "caso di scuola", ma l'ablazione (magari anche solo parziale o temporanea) del godimento stesso della cosa, soprattutto quando si tratta di beni immobili, attuata con la sua occupazione, tale di per sé sola da vanificare il diritto violato, o comunque con un'intrusione nel godimento della cosa che incide in modo significativo su di esso<sup>(26)</sup>.

Anche la contrapposizione esistente in materia di risarcibilità del danno da violazione delle distanze legali fra un orientamento che ritiene indispensabile a tal fine la prova dell'"esistenza di un

pregiudizio effettivamente realizzatosi"<sup>(27)</sup> ed un altro, ampiamente maggioritario, che reputa, invece, il danno sussistente *in re ipsa*<sup>(28)</sup>, in realtà, pare risentire del predetto contenuto del diritto di proprietà, posto che questo secondo indirizzo si fonda proprio sulla considerazione per cui "l'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni... costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, e quindi all'esercizio di una della facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà", traducendosi nell'indebita "imposizione di una servitù di fatto... per il periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso"<sup>(29)</sup>.

Ciò induce a riflettere sul fatto che, in caso di ablazione o lesione (ancorché temporanea) del diritto di proprietà, si verifica l'appropriazione o l'asservimento di una cosa (generalmente un immobile) connotata da un preciso "valore di scambio", con correlativo, indebito arricchimento del danneggiante.

Ben diversamente, nel caso del "fermo tecnico" di un autoveicolo, il proprietario di quest'ultimo è privato, invece, dell'"utilità" rappresentata dal godimento del bene, di per sé priva di "valore di scambio" e connotata invece da un "valore d'uso", mentre correlativamente il danneggiante non trae alcun vantaggio dal "fermo" del veicolo del danneggiato.

In un caso, quindi, il danneggiato è privato della cosa stessa e, anche se temporaneamente, del suo "valore di scambio", oltre che del suo possibile godimento, nell'altro, invece, è depauperato delle utilità che avrebbe potuto ritrarne e che, invece, non ha ottenuto.

Tali considerazioni inducono a pensare che, in realtà, solo impropriamente si parla di danno *in re ipsa* negli anzidetti casi di violazione del diritto di proprietà, tant'è che la Cassazione stessa ha avuto cura di precisare che "discorrere di danno *in re ipsa*, infatti, non significa riconoscere che il risarcimento venga accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi le altrui diritto di proprietà", ma "significa, piuttosto, ammettere che ... il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima"<sup>(30)</sup>.

A prescindere dal fatto che tale argomentazione possa essere ritenuta o meno convincente, è indubbio che da essa traspare chiarissimamente il ripudio di una concezione "puramente normativa" del danno risarcibile e l'affermazione che non già la mera violazione del diritto di proprietà s'intende risarcire, bensì il fatto, a questa conseguente, dello spossessamento del bene, con la

tendo disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, anche attraverso un godimento indiretto come nel caso in cui il proprietario voglia concedere l'immobile in locazione. In merito al danno-conseguenza in senso patrimoniale, invece (ossia il danno emergente ed il lucro cessante), spetta al danneggiato allegare le situazioni fattuali dimostrative della sua esistenza" (Cass., sez. III, 29.3.2012, n. 5058, in *Dir. e giustizia*, 2012).

<sup>(27)</sup> Cass., sez. II, 24.9.2009, n. 20608, in *Giust. civ. mass.*, 2009, 9, 1349; Cass., sez. II, 12.6.2001, n. 7909, in *Giust. civ. mass.*, 2001, 1177; Cass., sez. II, 10.6.1991, n. 6581, in *Giust. civ. mass.*, 1991, fasc. 6; Cass., sez. II, 2.8.1990, n. 7747, in *Giust. civ. mass.*, 1990, fasc. 8.

<sup>(28)</sup> Cass., sez. II, 31.3.2011, n. 7483, in *Guida dir.*, 2011, 31, 80; Cass., sez. II, 16.12.2010, n. 25475 citata; Cass., sez. II, 16.12.2010, n. 25475, in *Guida dir.*, 2011, 18, 48; Cass., sez. II, 7.5.2010, n. 11196, in *Giust. civ. mass.*, 2010, 5, 704; Cass., sez. II, 27.3.2008, n. 7972, Farinella c. Di Lazzaro, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 3, 470; Cass., sez. II, 7.3.2002, n. 3341, in *Vita notarile*, 2002, 842; Cass., sez. II, 17.5.2000, n. 6414, in *Giust. civ. mass.*, 2000, 1046.

<sup>(29)</sup> Così Cass., sez. II, 16.12.2010, n. 25475 citata.

<sup>(30)</sup> *Ivi*.

<sup>(24)</sup> POLETTI, *op. cit.*, 380.

<sup>(25)</sup> Seppur "entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico", come prevede l'art. 832 c.c..

<sup>(26)</sup> Come nel caso, a esempio, dell'"abusivo restringimento, a opera del vicino, dell'ampiezza di una strada privata", laddove si è ritenuto che ciò comportasse "per chi vanta su di essa un diritto reale una diminuzione del potere di godimento in vista del libero e previo accesso a un edificio di proprietà del titolare, con conseguente difficoltà di transito o di sosta e problemi di incrocio con altri veicoli" tale da determinare «un danno "in re ipsa" risarcibile, da liquidarsi tenendo conto della perdita subita dal medesimo titolare nel periodo di tempo anteriore all'eliminazione della situazione antiggiuridica" (Cass., sez. II, 16.12.2010, n. 25475, in *Guida dir.*, 2011, 18, 48). Ancor più significativo è il caso dell'occupazione della proprietà altrui, per la quale la Cassazione recentemente ha distinto addirittura un danno-evento, e perciò *in re ipsa*, rappresentato dall'impedimento al godimento stesso del bene, ed un danno-conseguenza da lucro cessante: "In caso di occupazione abusiva di immobile, il danno-evento consiste nella lesione della situazione vantata sull'immobile dal titolare, non po-

correlativa sottrazione del suo godimento al proprietario, ovvero quello della costituzione di fatto di un'illecita servitù e, dunque, della corrispondente perdita di valore della cosa indebitamente asservita.

## 6. La giurisprudenza delle Corti superiori fra danno-evento e danno-conseguenza

Questa impostazione è palesemente ispirata dall'esigenza<sup>(31)</sup> di uniformarsi a quella tendenza delle Corti Superiori ad abbandonare il concetto stesso di danno-evento che iniziò a manifestarsi a partire da Corte Cost. n. 372/1994<sup>(32)</sup> e che visse una svolta davvero emblematica con le "sentenze gemelle" del 2003<sup>(33)</sup>, laddove queste segnarono il superamento della originaria conformazione del danno biologico come tale<sup>(34)</sup>, per postulare invece la configurabilità dei soli "danni-conseguenza" nel territorio del danno non patrimoniale, principio questo poi riaffermato dalle Sezioni Unite, con le notissime "sentenze di San Martino" del 2008<sup>(35)</sup>.

Ivi la Cassazione ha, invero, affermato che "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass., n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato", ragion per cui «va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento"» e «del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».

Per la verità le decisioni in parola non paiono sostenute da un apparato argomentativo proporzionato all'importanza del principio così enunciato, ma la scelta del Giudice di legittimità appare ben chiara nell'identificare il danno risarcibile non già nella mera violazione del diritto tutelato dall'ordinamento ovvero nella lesione dell'"interesse protetto" vantato dal danneggiato, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito che ne siano effettivamente conseguite, ove queste sussistano.

Questa tendenza si manifesta, altrettanto palesemente, anche con riguardo ad altre fattispecie, come quella, anch'essa afferente ad un'ipotesi di danno non patrimoniale, dei pregiudizi conseguenti al protesto illegittimo, laddove si è passati dall'affermazione della sussistenza di un danno alla reputazione personale *in re ipsa*, originariamente teorizzata dalla Cassazione<sup>(36)</sup>, alla sua

<sup>(31)</sup> Peraltro esplicitata dalla decisione citata, laddove sostiene che tale soluzione non implica affatto "uno snaturamento del sistema della responsabilità civile che, com'è noto, ammette la risarcibilità del solo danno conseguenza (cfr., con riguardo al danno non patrimoniale, Cass., Sez. Un. 11.11.2008, n. 26.972)".

<sup>(32)</sup> Corte Cost., 27.10.1994, n. 372, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3029, secondo la quale "il danno biologico patito dal familiare non è identificabile come danno evento, apparendo soltanto come conseguenza della lesione di un diritto altrui".

<sup>(33)</sup> Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 8827 e Cass., sez. III, 31.5.2003, n. 8828, in *Foro it.*, 2003, I, 2273, con nota di Navarretta, per cui "il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto non coincide con la lesione dell'interesse protetto, esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico, ma personale", presupposto dal quale la Corte trae le seguenti conclusioni: "Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza (introdotta da Corte cost. n. 184-86, che ha collocato nella prima figura il danno biologico, ma abbandonata dalla successiva Corte cost. n. 372-94), si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono

negazione<sup>(37)</sup>, oppure alla fattispecie della lesione dei diritti della personalità recata dai mezzi di comunicazione di massa<sup>(38)</sup> o ancora a quella dell'"equa riparazione" per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (*ex lege* 24.3.2001, n. 89)<sup>(39)</sup>, che egualmente la Corte si è preoccupata di qualificare come danni-conseguenza.

La medesima tendenza è stata, poi, teorizzata in un'altra nota decisione, inerente ai "danni da pubblicità ingannevole", laddove la Corte ha affermato che "anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia *in re ipsa*, cioè coincida con l'evento, poichè il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno" per cui "il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo con il fatto dannoso"<sup>(40)</sup>.

È, quindi, agevole individuare un orientamento, ormai univoco e costante, della Cassazione civile volto a negare la configurabilità stessa di un "danno *in re ipsa*"<sup>(41)</sup>, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, peraltro conformemente ad una tendenza dottrinale ormai largamente dominante<sup>(42)</sup>.

## 7. L'ipotesi del fermo tecnico come danno *in re ipsa* e la sua contraddittorietà rispetto alla tendenza giurisprudenziale in atto

Questo forse spiega perchè in Cass., n. 6907/2012 sia scomparso ogni riferimento esplicito a tale figura di danno, chiaramente non più riproponibile nel contesto giurisprudenziale testè descritto. In essa la Corte si è limitata ad identificare il danno nel fatto che "il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato", e ciò perché l'autoveicolo "anche durante la sosta forzata" rappresenterebbe una "fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione)" e sarebbe inoltre "soggetto a un naturale deprezzamento".

Si noti che, mentre l'affermazione di principio fa pensare ad un danno consistente proprio nella lesione dell'interesse del soggetto danneggiato (e dunque ad un danno-evento), la successiva specificazione, col riferimento alle anzidette spese e alla svalu-

scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato".

<sup>(34)</sup> Così come teorizzato dalla "storica" sentenza della Consulta del 1986 (Corte Costituzionale, 14.7.1986, n. 184, in *Foro it.*, 1986, I, 2053).

<sup>(35)</sup> Cass., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, I, 38, con nota di Monateri.

<sup>(36)</sup> Cass., sez. I, 5.11.1998, n. 11103, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 35; Cass., sez. III, 3.4.2001, n. 4881, in *Resp. civ. e prev.*, 2001, I, 1176, con nota di Ziviz; Cass., sez. I, 28.6.2006, n. 14977, in *Giur. it.*, 2007, I, 123, con nota di Manzo.

<sup>(37)</sup> Cass., sez. I, 23.6.2010, n. 15224, in *Nuova giur. comm.*, 2011, I, 22, con nota di Breda.

<sup>(38)</sup> Cass., Sez. Un., 13.10.2009, n. 21661, in *Giust. civ.*, 2010, I, 50.

<sup>(39)</sup> Cass., sez. I, 11.3.2006, n. 5386, in *Giust. civ. mass.*, 2006, 3.

<sup>(40)</sup> Cass., sez. III, 30.4.2009, n. 10120, in *Guida dir.*, 2009, 23, 72.

<sup>(41)</sup> Indirizzo che, per le ragioni già illustrate, non è affatto derogato dalle pronunce che riguardano la violazione del diritto di proprietà, atteso lo specifico contenuto di quest'ultimo.

<sup>(42)</sup> POLETTI, *op. cit.*, 377.



tazione commerciale, parrebbe riportarci, invece, nell'ambito del danno-conseguenza.

A ben guardare, tuttavia, si tratta di una mera illusione ottica. Infatti, che non sia possibile identificare il danno nelle predette spese e nel citato deprezzamento è dimostrato anzitutto dal fatto che le prime si sarebbero egualmente dovute sostenere e il secondo si sarebbe comunque verificato, anche nel caso non si fosse concretizzato l'illecito, e quindi tali fattori patrimoniali negativi non possono essere posti in nesso di causa con quest'ultimo, al fine di predicarne la natura giuridica di danno-conseguenza: si tratta di spese o di un deprezzamento che, di per sé, non vengono affatto causati dal sinistro.

Secondariamente è la Corte stessa ad affermare che il pregiudizio deve ravvisarsi nel mero fatto che "il danneggiato sia stato privato del veicolo" e, dunque, nella lesione dell'interesse tutelato, negando che a questa sia necessario che consegua l'impossibilità di servirsi del veicolo per l'"uso effettivo a cui esso era destinato", per cui risulta evidente come nell'ambito dell'anzidetta costruzione teorica le citate "spese di gestione" e la "svalutazione commerciale" del veicolo rappresentino solo il riferimento cui commisurare il *quantum* del risarcimento dovuto per la citata privazione del veicolo e non già il danno, che, secondo la Corte, consiste per l'appunto nella mera privazione del veicolo.

Sicché, a ben guardare, il tentativo di costruire un danno-conseguenza da fermo tecnico risulta infruttuoso perché, con la decisione in parola, pur senza affermarlo esplicitamente, si torna in realtà a configurare il fermo tecnico come danno *in re ipsa*, identificandolo con la lesione dell'interesse del danneggiato al godimento del proprio veicolo, come peraltro la dottrina aveva evidenziato con riguardo ai precedenti della Cassazione analogamente motivati<sup>(43)</sup>.

Ciò posto, la stridente distonia di un tale orientamento rispetto al già descritto scenario della giurisprudenza della Cassazione civile in tema di danno risarcibile appare più che evidente, così come non si spiegano le ragioni per cui proprio il danno da "fermo tecnico" dovrebbe fare eccezione alla ben diversa costruzione teorica alla quale il Giudice di legittimità ha uniformato ormai tutte le altre fattispecie di danno.

Pertanto, Cass., n. 6907/2012 non può essere considerata altro che un'anomalia nel panorama giurisprudenziale dianzi descritto.

### 8. Il fermo tecnico come danno-conseguenza: l'identificazione del concreto pregiudizio subito dal danneggiato

Ma, come si è accennato in precedenza, quella del danno *in re ipsa* non è la sola tesi attraverso la quale la Corte, nel passato, ha allargato le maglie della tutela risarcitoria in materia di danno da "fermo tecnico", posto che alcune altre decisioni avevano, invece, individuato il danno non già nella mera privazione del godimento del veicolo, ma nelle "spese" sostenute "per muoversi con altri mezzi" o proprio nei "costi dell'autovettura" di cui s'è già detto, facendone oggetto di una presunzione relativa in merito alla

sussistenza di un "pregiudizio economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determinabile nella sua entità"<sup>(44)</sup>.

Tale diversa impostazione impone due constatazioni.

La prima è che, in tal modo, quello da "fermo tecnico" non potrebbe più essere qualificato come danno da mancato godimento del veicolo, bensì quale danno emergente consistente nelle anzidette spese di gestione, la seconda riguarda il fatto che la sussistenza di tal genere di danno verrebbe ritenuta mediante il ricorso alla prova presuntiva.

In proposito appare comunque opportuna qualche riflessione. Quanto al primo aspetto, si è già detto che le "spese di gestione" del veicolo non possono essere considerate un danno cagionato dall'illecito, posto che il suo proprietario avrebbe comunque dovuto sostenerle, ragion per cui esse potrebbero semmai costituire un parametro da utilizzare per la commisurazione del risarcimento, laddove fosse provata l'esistenza del danno, sicché la loro identificazione quale danno-conseguenza rappresenta un palese errore di prospettiva, se non un espediente utilizzato per aggirare il problema.

Non diversamente è a dirsi per le "spese di noleggio" di un veicolo sostitutivo: anche se in questo caso, invece, il noleggio indubbiamente trae origine dall'illecito, esso non può certo essere considerato il pregiudizio cagionato da quest'ultimo, poiché semmai rappresenta lo strumento con il quale il danneggiato sopperisce al danno stesso, per cui il suo costo potrà piuttosto essere preso a riferimento per la liquidazione del risarcimento dovuto per tale titolo, ma non rappresenta certo il danno in senso proprio.

Anche in questo caso, quindi, vi è un palese errore di prospettiva: viene identificato come danno ciò che certamente non lo è.

Ma se le "spese di gestione" e quelle di noleggio del mezzo sostitutivo non sono un danno-conseguenza dell'illecito e se questo, per altro verso, non può individuarsi nel mero (seppur temporaneo) venir meno della disponibilità del veicolo perché in tal modo si riproporrebbe nei fatti la tesi del danno *in re ipsa*, risulta chiaro che il danno-conseguenza in questo caso non può consistere che nell'impossibilità di utilizzare il veicolo per sopperire alle reali necessità di spostamento del danneggiato e, quindi, nel venir meno di un'utilità idonea a soddisfare in concreto a tale bisogno.

### 9. Fermo tecnico, spese di gestione e svalutazione commerciale del veicolo

Oltre a ciò dev'essere sottolineato che, se anche si volesse accogliere la tesi sostenuta dalle decisioni della Corte di Cassazione da ultimo citate, sarebbe quanto meno difficile, se non impossibile, individuare nei predetti fattori patrimoniali negativi altrettanti danni-conseguenza da "fermo tecnico" cagionati dagli illeciti derivanti dalla circolazione stradale, così come ipotizzato dalla Cassazione nelle citate decisioni.

Anzitutto, in linea generale, va premesso che, per unanime dottrina<sup>(45)</sup> e giurisprudenza<sup>(46)</sup>, il periodo di tempo da considerare a tal fine è quello del "fermo tecnico" del veicolo propriamente

<sup>(43)</sup> "Secondo il cennato indirizzo i criteri presi a riferimento varrebbero solo per liquidare il danno che, peraltro, si manifesterebbe ugualmente quale lucro cessante: a fronte delle spese verrebbero meno i vantaggi connessi col normale uso del veicolo" (FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, 2010, II, 196).

<sup>(44)</sup> Cass., n. 25558/2008, citata.

<sup>(45)</sup> ARGINE, *La ritrovata valorizzazione dell'esigenza probatoria in ambito risarcitorio*, in *Resp. civ. e prev.* 2012, 2, 122; CAVALLARO, *Il danno da "fermo tecnico": fondamento e limiti della sua risarcibilità*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 1, 80.

<sup>(46)</sup> Cass., 23.6.1972, n. 2109, in *Resp. civ. e prev.*, 1973, 271; Cass., 5.5.1975, n. 1737, in *Riv. giur. circolaz.*, 1975, 569; Giudice di Pace di An-

detto, corrispondente al tempo strettamente necessario ad eseguire la riparazione del veicolo, e non quello del “fermo effettivo”, vale a dire quello che trascorre tra la sua consegna al riparatore e la sua effettiva riconsegna al proprietario, una volta eseguiti i lavori necessari.

Ciò posto, si deve osservare che, anche in relazione alle moderne modalità costruttive dei veicoli ed allo sviluppo dei metodi di lavorazione dei riparatori, tale periodo di tempo al giorno d'oggi di norma si risolve in poche giornate lavorative.

La grande massa dei sinistri stradali dà luogo a riparazioni che raramente richiedono più di una settimana di lavoro; emblematico è, a questo proposito, il caso del “tamponamento”, uno dei sinistri più diffusi, che normalmente implica la sostituzione del paraurti dei veicoli coinvolti o poco altro e comunque riparazioni che non eccedono i due o tre giorni di lavoro al massimo.

Pertanto, escludendo i pochi danni che implicano interventi di ripristino più gravosi, vi sarebbe una prima riflessione da fare sulla “gravità della lesione” dell’interesse tutelato dall’ordinamento in questi casi.

Ed, invero, la Cassazione stessa in qualche suo precedente ha escluso che l’anzidetta prova presuntiva del danno da “fermo tecnico” fosse utilizzabile nel “caso in cui il danno risulti irrisorio, per la esiguità delle riparazioni” da effettuare<sup>(47)</sup> e della conseguente durata del “fermo” del veicolo.

Tale ammonimento, che peraltro non pare aver trovato una qualche attenzione da parte dei Giudici di merito, deve probabilmente esser letto alla luce della riconsiderazione dei cd. danni bagatellari che la Corte ha avviato da qualche tempo, soprattutto in materia di danno non patrimoniale, e che ha trovato significativa espressione nelle sentenze di San Martino<sup>(48)</sup>.

A questo proposito, infatti, è chiaro che un danno da “fermo tecnico” contenuto in pochi giorni di indisponibilità del veicolo non sarebbe suscettibile di raggiungere quella “soglia minima” di offensività del diritto del danneggiato che viene ritenuta indispensabile per aversi un danno risarcibile.

Infatti, anche volendo far riferimento, ai fini di commisurare il danno, a quei costi di gestione del veicolo ed a quel deprezzamento che la Corte ha ripetutamente evocato a tal fine, si dovrebbe concludere che, nella larghissima maggioranza dei casi di “fermo tecnico”, si tratterebbe di pregiudizi veramente minimi, quantificabili in pochi euro al giorno per pochissimi giorni, con la conseguenza che l’“offensività” di tal genere di pregiudizio dovrebbe ritenersi trascurabile, se non “irrisoria”, come l’hanno definita le citate decisioni...

Né, evidentemente, sussisterebbero ragioni logiche per escludere un’estensione del principio di irrisarcibilità dei “danni bagatellari” ai danni di natura patrimoniale, com’è quello di cui si discute, sicché il danno da fermo tecnico, in questi casi, non dovrebbe

comunque reputarsi risarcibile anche alla stregua del citato orientamento preclusivo della Cassazione civile in questa specifica materia.

Ciò tanto più che alcune delle “spese di gestione” ipotizzate dalla Corte per sostanziare il pregiudizio in parola non pare proprio possano reputarsi tali<sup>(49)</sup>.

Si pensi, ad esempio, a quella che la Corte impropriamente definisce come “tassa di circolazione”, ma che dal 1982<sup>(50)</sup>, in realtà, è divenuta una “tassa sul possesso” degli autoveicoli.

Tale tributo, infatti, “va ora qualificato come imposta diretta reale sul patrimonio, dovuta dal proprietario indipendentemente dalla circolazione del veicolo”<sup>(51)</sup>, sicché non si tratta più di un tributo indiretto correlato alla circolazione dei veicoli (com’era precedentemente), bensì di un’imposta diretta su un indice rivelatore di ricchezza, per la quale ciò che conta è il possesso del veicolo, e non già la sua circolazione, sicché il fatto che questo possa o meno circolare risulta causalmente irrilevante ai fini dell’imposizione fiscale, circostanza quest’ultima che evidentemente non consente di qualificare la sua mancata circolazione come causativa di un pregiudizio patrimoniale consistente nel pagamento dell’imposta durante il periodo di “fermo”.

Non pochi dubbi sussistono anche in relazione al premio pagato dal proprietario del veicolo per la r.c. auto, dal momento che, anche in questo caso, la legge stessa gliene fa carico a prescindere dal fatto che egli abbia la effettiva disponibilità del veicolo e possa concretamente utilizzarlo.

Si pensi poi a quale effettivamente sia l’oggettiva entità del “naturale deprezzamento” dei veicoli da tener presente in caso di “fermo tecnico”, specialmente con riguardo a quelli di fabbricazione non recente, che rappresentano una parte assai rilevante del parco-auto nazionale<sup>(52)</sup>.

In quest’ultimo caso, in cui il valore commerciale del veicolo è notoriamente minimo, al punto di non potersi ulteriormente ridurre, su base annua, se non di poche centinaia di euro: per questi automezzi tale “deprezzamento”, se ripartito su base giornaliera, risulti pari ad un euro, se non di meno, si da risultare praticamente inapprezzabile, specie quando le riparazioni, come detto, implicano pochissimi giorni di “fermo tecnico”.

In definitiva, tali considerazioni, nel loro insieme, contribuiscono a confermare la sensazione che la soluzione prospettata dalle anzidette decisioni rappresenti, in realtà, non già un approccio al problema dotato di un qualche fondamento, ma solo un espediente per risolverlo.

Con l’aggravante che tali decisioni del Giudice di legittimità hanno legittimato una prassi di non pochi Giudici di merito per la quale il risarcimento danno da “fermo tecnico” è divenuto un must, si da essere liquidato anche per periodi di sosta di un giorno o due ed in una misura (svariate decine di euro) che

cona, 8.7.1996, in *Arch. giur. circolaz.*, 1996, 823; Pretore di Ivrea, 29.2.1980, in *Resp. civ. e prev.*, 1980, 714.

<sup>(47)</sup> Cass., n. 25558/2008 citata; Cass., n. 12908/2004 citata.

<sup>(48)</sup> A questo proposito non pare inutile ricordare che le Sezioni Unite ravvisarono i connotati propri delle “liti bagatellari” ovvero “le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto” nel fatto che avessero ad oggetto in contesa un “un pregiudizio esistenziale futile, non serio” ovvero che, pur non essendo futile il pregiudizio lamentato, fosse “l’offesa arrecata” all’interesse tutelato dall’ordinamento ad esser “priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima” (Cass., Sez. Un., n. 26978/2008 citata).

<sup>(49)</sup> In proposito si veda: CAVALLARO, *opera citata*, 94.

<sup>(50)</sup> Dall’art. 5 del d.l. 30.12.1982, n. 953, convertito dalla legge 28.2.1983, n. 53.

<sup>(51)</sup> Appello Milano, 19.1.1996, *Bollettino trib.*, 1996, 735; Tribunale Sulmona, 30.12.2004, in *Corriere del merito* 2005, 4, 391.

<sup>(52)</sup> A questo proposito si consideri che, su 36.751.311 di autoveicoli circolanti in Italia al 31.12.2010, il 62,96% (23.140.118) aveva almeno sei anni di “vita” (risultando immatricolato prima del 2005) e il 39,19% (14.403.176) ne aveva dieci o più (risultando immatricolato prima del 2001) (Fonte: Automobile Club d’Italia, statistiche “consistenza parco veicoli” 2010, reperibili alla pagina Internet <http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2010.html>).

risulta comunque del tutto sproporzionata alla reale consistenza economica dei citati fattori patrimoniali negativi.

#### 10. Il danno-conseguenza da fermo tecnico come mancato uso del veicolo da parte del danneggiato

Queste considerazioni ci riportano al tema dell'identificazione del danno-conseguenza da fermo tecnico che, non potendo reputarsi *in re ipsa*, né potendo consistere nelle "spese di gestione" e nel deprezzamento anzidetti, evidentemente non può che individuarsi nella perdita della possibilità di utilizzare il veicolo da parte del proprietario che abbia avuto la necessità di servirsene, ma non abbia potuto farlo a causa della sua inutilizzabilità durante il tempo necessario per la sua riparazione, come hanno affermato Cass., nn. 5543/2011 e 17135/2011 in commento, laddove hanno valorizzato a tal fine la "necessità del proprietario di servirsi del mezzo, cosicché, dalla impossibilità della sua utilizzazione, egli abbia riportato un danno".

Più precisamente, quindi, si può affermare che il danno da "fermo tecnico" consiste nella temporanea perdita della effettiva utilità che il proprietario poteva trarre dal veicolo danneggiato, in relazione ai suoi concreti bisogni di mobilità.

A questo proposito, si badi, il pregiudizio che dev'essere risarcito non è già la privazione dell'astratta possibilità di utilizzare il mezzo ovvero la sua mera inutilizzabilità, ma la concreta perdita delle utilità che il proprietario avrebbe potuto ricavare dall'uso del veicolo per soddisfare le proprie effettive necessità (lavorative, domestiche, di svago o di altro genere).

È questo, invero, a ben guardare, il danno-conseguenza che deriva dal fermo del veicolo e che può essere causalmente ricollegato all'evento dannoso.

Sostenere il contrario, magari affermando che il pregiudizio corrisponda alla momentanea perdita del "valore d'uso del bene"<sup>(53)</sup> e non già al fatto di non aver potuto usare quest'ultimo a causa della sua indisponibilità, significa tornare a far coincidere il danno con la lesione dell'interesse del danneggiato e di fatto, innegabilmente, qualificarlo come danno *in re ipsa* o danno-evento, il che è improponibile, per le ragioni già illustrate.

Del resto, a riprova della debolezza di questa prospettiva vi è il fatto che i suoi fautori, al fine di identificare la misura del risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, anziché far riferimento ad una grandezza quantitativa attinente alla temporanea perdita del "valore d'uso" del veicolo, come sarebbe logico (anche se non certo semplice sul piano pratico ai fini della sua misurazione), finiscono per indicarla nel "deprezzamento subito dal veicolo per il periodo in cui il proprietario non ha potuto fruirne"<sup>(54)</sup>.

Tale valore, tuttavia, non ha alcuna attinenza né logica, né giuridica, né economica col "valore d'uso" del veicolo, ma pertiene semmai al suo "valore di scambio", che in realtà non è affatto diminuito o lesa in qualche modo dal "fermo" del veicolo stesso: il deprezzamento di quest'ultimo che si verifica per effetto del mero trascorrere del tempo, infatti, non riguarda in alcun modo, nemmeno indirettamente, le utilità che il proprietario può ricavare dall'uso della cosa in questione, ma semmai la quantità di denaro che egli potrebbe ritrarre dal suo scambio.

Queste considerazioni inducono a riflettere sul fatto per cui, ogni

qual volta ci si allontana dalla configurazione del danno da "fermo tecnico" come danno-conseguenza, derivante dal mancato uso del veicolo, si è costretti a commisurare il suo risarcimento ispirandosi a criteri liquidativi che non hanno alcuna attinenza logica, né economica col pregiudizio realmente subito dal danneggiato.

Ciò a riprova dell'errore di prospettiva che vizia una soluzione di questo genere, nonché del fatto che questa si traduce, in realtà, nella configurazione di un danno-evento.

Ne consegue che, se invece il pregiudizio deve identificarsi non già nella mera inutilizzabilità del veicolo, ma nel mancato uso che eventualmente ne conseguiva, come pare corretto, il danneggiato è gravato del relativo onere probatorio, come hanno rettificamente riaffermato Cass., n. 5543/2011 e n. 17125/2011: egli dovrà, pertanto, provare di aver avuto necessità di usare il veicolo e di non averlo potuto fare, a causa della sua inutilizzabilità.

In mancanza di prova al riguardo, il danno da "fermo tecnico" non potrà reputarsi sussistente ed essere risarcito.

#### 11. Danno-conseguenza da "fermo tecnico", massime d'esperienza e prova presuntiva

Ciò posto, è consequenziale domandarsi se tale prova possa fondarsi su una presunzione semplice ovvero se dal fatto dell'inutilizzabilità del veicolo durante il tempo necessario per ripararlo, che è indubbiamente certo, possa legittimamente desumersi che le anzidette necessità del suo proprietario siano rimaste insoddisfatte (o siano state sopperite concretamente, servendosi di un mezzo sostitutivo).

Si badi che si tratterebbe di una presunzione di contenuto ben diverso da quella utilizzata Cass., n. 6907/2012 in commento o dai precedenti già citati, posto che tali decisioni dall'inutilizzabilità del mezzo hanno inferito l'esistenza di un danno rappresentato dalle sue "spese" di gestione o dal suo "deprezzamento", mentre più propriamente, come si è visto, il fatto ignoto da inferire dovrebbe essere rappresentato dall'impossibilità di utilizzare il veicolo e dalla conseguente frustrazione degli anzidetti bisogni del danneggiato.

Questa differenza di prospettiva dev'essere sottolineata perché, com'è noto, la presunzione semplice "altro non è che un'argomentazione, o un giudizio di fatto, avente una struttura inferenziale di tipo logico-deduttivo"<sup>(55)</sup> e consiste perciò nella relazione che lega al fatto noto quello ignoto la cui prova vuol dedursi dal primo.

Pertanto, la identificazione del "fatto ignoto" al quale s'intende "risalire" da quello noto, per usare il lessico impiegato dall'art. 2727 c.c., è di fondamentale importanza.

Una volta individuato il *thema probandum* nel mancato uso del veicolo per soddisfare le effettive necessità del suo proprietario (e non già nelle spese o nel deprezzamento precitati) si tratta, invero, di stabilire se questo preciso fatto si ponga in adeguata relazione logica con l'inutilizzabilità del veicolo, secondo i criteri di "gravità", "precisione" e "concordanza" dettati dall'art. 2729 c.c., sì da potersi presumere, desumendolo da quest'ultimo.

In proposito è il caso di rammentare come sia sufficientemente condiviso in giurisprudenza e in dottrina il principio per cui «la relazione inferenziale tra il fatto "noto" e quello "ignorato" non deve avere alcun carattere di "necessità", ma deve semplicemente

<sup>(53)</sup> CAVALLARO, *op. cit.*, pag. 92.

<sup>(54)</sup> Ivi, pag. 96.

<sup>(55)</sup> COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 1998, 296.

porsi come “conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile”, secondo un criterio di “normalità causale”<sup>(56)</sup>, per cui tale relazione non deve porsi in termini di “certezza”, ma di “ragionevole probabilità”.

Ciò che si richiede, insomma, è che “il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza”<sup>(57)</sup>.

E proprio le “massime di esperienza” sono frequentemente il criterio di misura di questa “ragionevole probabilità”<sup>(58)</sup>, nel senso che quest’ultima può reputarsi raggiunta quando appaia confermata da regole esperienziali secondo le quali normalmente ad un determinato fatto se ne accompagni o ne consegua un altro. Per maggior chiarezza è forse utile evidenziare come la “massima di esperienza”, a sua volta, null’altro sia che una “generalizzazione” e specificamente una “generalizzazione ... ottenuta attraverso l’individuazione di caratteri “comuni” presupposti come presenti in eventi passati assunti come dati di partenza, con l’esclusione (o la svalutazione) appunto di quei casi che potrebbero smentire siffatta generalizzazione”, sicchè essa, per sua natura, “non può evitare il rischio di essere confutata da almeno un’altra massima d’esperienza (magari opposta)”<sup>(59)</sup>.

Considerazione quest’ultima che, di per sé sola, ammonisce sulla necessità di considerare come “massime di esperienza” legittimamente utilizzabili ai fini presuntivi solo quelle che sia possibile astrarre da “eventi passati” sufficientemente concordanti.

È sulla base di queste premesse che deve decidersi se il fatto ignoto rappresentato dalla frustrazione delle necessità del proprietario del veicolo normalmente consegua all’inutilizzabilità del medesimo, al punto da assurgere a “massima di esperienza” e da poter così fondare una presunzione semplice a questo riguardo, per cui in ogni caso alla predetta inutilizzabilità consegua la frustrazione precipitata.

Le ragioni che paiono opporsi a tale generalizzazione, in realtà, sono più d’una.

Anzitutto, la comune esperienza insegna che in molti casi l’autoveicolo non viene utilizzato quotidianamente e per esigenze di mobilità non sopperibili altrimenti (e cioè diverse da quelle relative, ad esempio, a tragitti molto brevi nell’ambito di uno stesso centro urbano), sì che non parrebbe fondata sotto il profilo razionale una “generalizzazione” che prendesse a fondamento un uso quotidiano e necessario dell’autoveicolo da parte di tutti i proprietari di autoveicoli.

Secondariamente le dimensioni del parco-veicoli del nostro Paese<sup>(60)</sup> sono tali da rendere evidente che molte persone e moltissime famiglie, in realtà, dispongono di più di un veicolo, com’è

<sup>(56)</sup> *Ivi*, 306.

<sup>(57)</sup> Cass., sez. II, 31.10.2011, n. 22656, in *Giust. civ. mass.*, 2011, 10, 1533.

<sup>(58)</sup> “La presunzione dunque sposta il tema dell’indagine, basata su regole di esperienza, dalla ragionevole probabilità che un certo fatto segua, preceda, accompagni od escluda un certo altro fatto” (FABBRINI, *Presunzioni*, in *Digesto civ.*, Torino, 1996, XIV, 292); in proposito si veda pure COMOLIO, *op. cit.*, 307.

<sup>(59)</sup> UBERTIS, *La logica del giudizio: il ragionamento inferenziale, i fatti notori e la scienza privata, le massime d’esperienza, il sillogismo giudiziale*, in *Quaderni CSM*, 1998, 6.

<sup>(60)</sup> Secondo i dati dell’Automobile Club d’Italia il parco veicoli circolanti nazionale al 31.12.2011 constava di 49.209.701 automezzi, di cui ben 37.113.300 autoveicoli e 6.428.476 motocicli (<http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/veicoli-e-mobilita.html>).

<sup>(61)</sup> Si consideri che sono stati ben 208.071 i conducenti che sono rimasti

del resto confermato dalla comune esperienza, sì che sarebbe irragionevole escludere che, in molti casi, l’indisponibilità di uno di tali automezzi, quando si protragga per brevi periodi di tempo, possa essere sopperita dagli altri.

In terzo luogo, i dati statistici dimostrano la rilevante frequenza con la quale i conducenti dei veicoli coinvolti negli incidenti stradali riportano lesioni personali<sup>(61)</sup> ed è altresì notorio come in molti casi il conducente sia proprio il loro proprietario, al che consegue che questi, almeno nella gran parte dei casi, essendo temporaneamente inabile alla guida, non avrebbe nemmeno la concreta possibilità di utilizzare il veicolo durante il periodo di tempo necessario per la sua riparazione: in tal caso quest’ultimo periodo e quello della inabilità temporanea conseguente alle lesioni, infatti, si sovrappongono<sup>(62)</sup>.

La conduzione dei veicoli, invero, rientra indubbiamente fra quelle “ordinarie occupazioni” (artt. 583 e 590 c.p.) che rimangono inibite dall’inabilità temporanea<sup>(63)</sup>, sicchè la pressoché ineliminabile ricorrenza di quest’ultima, anche per lesioni di grado lieve (come nel caso del cd. “colpo di frusta”), nei numerosissimi incidenti in cui il proprietario del veicolo (in quanto conducente o trasportato dello stesso) riporta danni alla persona è un ulteriore elemento esperienziale (anzi, più propriamente, rappresenta un fatto statisticamente comprovato) ostativo all’anzidetta generalizzazione<sup>(64)</sup>.

In conclusione non pare proprio che l’equazione inutilizzabilità del veicolo uguale mancata soddisfazione dei bisogni del suo proprietario possa integrare una “massima di esperienza” ovvero fondarsi su quella relazione inferenziale di “ragionevole probabilità” che sarebbe necessaria per fondare una presunzione semplice.

Sono troppo numerosi, infatti, gli “eventi passati” attinenti al fermo tecnico dei veicoli in cui, per le ragioni indicate e verosimilmente per altre ancora, al verificarsi dell’inutilizzabilità del veicolo non è seguita la effettiva frustrazione di un qualche reale bisogno del suo proprietario, sì che non si è verificato il danno-conseguenza rappresentato dalla concreta perdita dell’utilità connessa all’uso del veicolo incidentato che, in questo caso, integra il danno risarcibile.

Sicchè una “generalizzazione” del danno da fermo tecnico desunta dalla mera inutilizzabilità del veicolo non pare legittimamente predicabile, tant’è che anche molte delle menzionate decisioni della Cassazione più “liberali” in materia si sono ben guardate dal ricorrere ad una presunzione di tale contenuto, preferendo deviare, come si è visto, il proprio percorso argomentativo verso una fattispecie di danno (erroneamente) identificato nelle anzidette “spese” ovvero nel citato “deprezzamento”.

Peraltro, sotto il profilo prettamente dogmatico, pare opportuno rammentare come la dottrina abbia osservato che la tecnica giu-

feriti nei 211.404 incidenti stradali avvenuti in Italia nell’anno 2010 (Fonte: Rapporto Istat-Aci Incidenti stradali 2010, consultabile in <http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/veicoli-e-mobilita.html>).

<sup>(62)</sup> Come aveva rilevato qualche lontano precedente giurisprudenziale di merito che, peraltro, proprio per tal motivo, in questo caso, aveva negato la risarcibilità del danno da fermo tecnico: App. Trieste, 21.4.1960, in *Arch. Resp. Civ.*, 1960, 400; App. Genova, 5.6.1963, in *Temì generali*, 1963, 106.

<sup>(63)</sup> In proposito si veda, ad esempio: MACCHIARELLI, ARBARELLO, DI LUCA, FEOLA, *Medicina legale*, Milano, 2005, 646; PUCCINI, *Istituzioni di medicina legale*, Milano, 1995, 174.

<sup>(64)</sup> Si è già osservato in dottrina come non si possa presumere l’esistenza di un danno da “fermo tecnico” laddove l’illecito abbia “causato, oltre alla rovina della vettura, lesioni alla persona, tali da impedirne l’utilizzo” (CAVALLARO, *opera citata*, pag. 93).

risprudenziale consistente in un incisivo ricorso alle presunzioni in materia di danno non sia, in realtà, molto distante dall'accoglimento di un'accezione del danno come mera lesione dell'interesse del danneggiato<sup>(65)</sup>, ammonendo che "solo un motivato percorso argomentativo, articolato sia pure ricorrendo all'impiego delle presunzioni, consente di trascorrere dall'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli dello stesso"<sup>(66)</sup>.

Ma, nel caso specifico, un "motivato percorso argomentativo", per le ragioni anzidette, conduce semmai a conclusioni ostative all'impiego del mezzo di prova presuntivo ai fini indicati, per cui ricorrere a quest'ultimo maschererebbe, in definitiva, una riproposizione di quel danno da "fermo tecnico" in re ipsa che, per le ragioni che si sono illustrate, è francamente improponibile.

Ragion per cui il danneggiato che lamenti d'aver subito un danno a cagione del "fermo tecnico" del proprio veicolo dovrà offrirne la prova positiva, senza poter ricorrere ad una presunzione che, in materia, non pare proprio ammissibile.

Un'ultima precisazione appare opportuna a quest'ultimo riguardo, al fine di evidenziare come il noleggio di un veicolo sostitutivo, il cui onere può rappresentare la misura del risarcimento da liquidare per il "fermo tecnico", non sempre, di per sé solo, implichi la prova del danno in esame, dovendosi invece valutare, a tal fine, le circostanze concrete che il danneggiato potrà provare ai fini di motivare la effettiva necessità del noleggio in questione, in relazione al disposto dell'art. 1227, comma secondo, c.c. ■

<sup>(65)</sup> "Si può comunque precisare che la lontananza tra le accezioni del danno come lesione dell'interesse o come conseguenza pregiudizievole sembra ridursi non poco nel momento in cui di ammetta, per la prova

del danno-conseguenza, il ricorso alle presunzioni" (POLETTI, *op. cit.*, 372).

<sup>(66)</sup> POLETTI, *op. cit.*, 373.